

**POLITICA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON  
SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OBBLIGAZIONI  
DEGLI ESPONENTI BANCARI**

**Regolamento 134-2024 V1**

Versione	Data	Redatto da	Approvato da
1	19/12/2024	Servizio Affari Societari	Consiglio di Amministrazione

**INDICE**

1. PREMESSA .....	3
2. LA DISCIPLINA.....	3
2.1 Finalità.....	3
2.2 Contesto normativo.....	3
2.2.1 Art. 2391 e 2391bis.....	4
2.2.2 Testo Unico Bancario.....	4
2.2.3 Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia .....	5
2.2.4 Direttiva (UE) 2013/36 (CRD) .....	5
2.3 Perimetro dei soggetti collegati e dell'articolo 136 TUB .....	5
2.3.1 Definizioni.....	5
2.3.2 Censimento dei soggetti collegati .....	8
3. LIMITI PRUDENZIALI .....	9
3.1 Monitoraggio dei limiti .....	10
3.2 Superamento dei limiti .....	10
4. PROCEDURE DELIBERATIVE .....	11
4.1 Amministratori Indipendenti .....	11
4.2 Politica di gestione.....	11
4.3 Operazioni con soggetti collegati .....	12
4.3.1 Casi di esclusione .....	13
4.3.2 Operazioni con soggetti collegati: fase pre-deliberativa .....	13
4.3.3 Operazioni con soggetti collegati: fase deliberativa .....	14
4.3.4 Operazioni di importo esiguo .....	15
4.3.5 Rappresentazione grafica degli iter deliberativi .....	15
4.3.6 Operazioni ordinarie .....	16
4.4 Operazioni del personale più rilevante .....	17
4.5 Delibere quadro .....	17
5. CONTROLLI INTERNI .....	18
6. AGGIORNAMENTI DELLA POLICY.....	19

## 1. PREMESSA

---

Il presente Regolamento viene adottato dalla Banca del Piemonte in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza Banca d'Italia in materia di conflitti di interessi in relazione agli articoli 53 e 136 del Testo Unico Bancario (TUB).

Il Regolamento disciplina l'identificazione, la gestione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati e rilevanti ai sensi dell'articolo 136 TUB nonché dell'articolo 2391 c.c., poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti ed applicabili.

Inoltre, con il presente Regolamento la Banca si adegua a quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.

Le politiche di seguito descritte sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

## 2. LA DISCIPLINA

---

### 2.1 Finalità

La normativa in materia di conflitti di interesse mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, la normativa di riferimento individua i seguenti presidi:

- 1) **limiti prudenziali per le attività di rischio** di una banca nei confronti di soggetti collegati;
- 2) apposite **procedure deliberative** che si applicano anche a operazioni ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio;
- 3) **specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni** che consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

### 2.2 Contesto normativo

Le fonti legislative – primarie e secondarie - che disciplinano i conflitti di interesse oggetto della presente Politica sono:

- 1) Codice Civile, libro quinto "Del lavoro", Capo V "Società per azioni" articoli 2391 e 2391 bis;
- 2) "Testo Unico Bancario" (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni) articoli 53, comma 4° e 4° quater e articolo 136;

- 3) "Istruzioni di Vigilanza per le banche", Circolare Banca d'Italia n.229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti, Titolo II, Capitolo 3;
- 4) "Disposizioni di Vigilanza per le Banche", Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Parte Terza, Capitolo 11;
- 5) Direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5.

### 2.2.1 Art. 2391 e 2391bis

L'art. 2391 del Codice Civile<sup>1</sup> "Interessi degli Amministratori" impone agli amministratori di dare notizia a Consiglieri e Sindaci di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della società, mentre l'art. 2391-bis "Operazioni con parti correlate" riguarda specificatamente le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, pertanto, Banca del Piemonte al momento non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultimo articolo.

### 2.2.2 Testo Unico Bancario

- Art. 53, comma 4°: la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;
- Art. 53, comma 4° - quater: la Banca d'Italia disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti collegati indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- Art. 136 TUB<sup>2</sup> disciplina specificatamente le obbligazioni di qualsiasi natura finanziarie e non finanziarie compresi gli atti di compravendita, contratte dagli esponenti bancari, direttamente o indirettamente, con la Banca. Tali obbligazioni si presumono in conflitto di interessi, pertanto, ne è vietata l'assunzione salvo che l'organo di amministrazione non le deliberi all'unanimità con esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto

---

<sup>1</sup> Per completezza si riporta interamente il testo dell'articolo:

"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico."

<sup>2</sup> Per completezza si riporta l'intero testo dell'articolo:

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

2. Abrogato.

2-bis. Abrogato.

3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo. Restano fermi gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori. **Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni normative concretizza una fattispecie di reato sanzionabile penalmente.**

### 2.2.3 Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia

- La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Parte Terza, Capitolo 11, in attuazione dell'articolo 53 TUB comma 4 e 4 quater, detta la disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. In particolare, individua il perimetro dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni e definisce un set minimo di presidi prudenziali, organizzativi e di controllo atti a gestire le operazioni con soggetti collegati;
- la Circolare Banca d'Italia n.229 del 21 aprile 1999, Titolo II, Capitolo 3, prevede degli "indirizzi di massima", tutt'ora vigenti per quanto compatibili con l'attuale formulazione dell'articolo 136 TUB e con l'evoluzione normativa in materia di conflitti di interessi, per l'applicazione concreta del divieto contenuto nell'articolo 136 TUB. È necessario precisare che in tal caso trattasi di materia sanzionata penalmente, pertanto, la valutazione in concreto delle diverse fattispecie che si presumono in conflitto di interesse è sempre e comunque rimessa al responsabile e prudente apprezzamento dell'organo deliberante, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'esponente.

### 2.2.4 Direttiva (UE) 2013/36 (CRD)

La Direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) prevede che i dati relativi ai prestiti concessi agli esponenti e alle loro parti correlate così come definite dalla CRD V siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

### 2.3 Perimetro dei soggetti collegati e dell'articolo 136 TUB

L'individuazione del perimetro dei soggetti considerati collegati e delle relative operazioni costituisce una fase fondamentale per l'intera regolamentazione.

Nel seguito, pertanto, vengono definiti quali sono i soggetti e quali le tipologie di operazioni rilevanti ai sensi delle citate normative in materia di conflitti di interesse e viene tracciato il processo organizzativo atto al censimento dei soggetti collegati.

#### 2.3.1 Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- **"amministratori"**: i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- **"esponenti"**: soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca; la definizione comprende nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale adottato da Banca del Piemonte gli Amministratori e i Sindaci. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale. Restano invece esclusi i sindaci supplenti.
- **soggetti ex art. 2391 c.c.**: amministratori.

- **operazioni ex art. 2391 c.c.:** operazioni di qualunque importo per le quali uno o più amministratori dichiarano nell'ambito delle sedute di Consiglio di Amministrazione o Comitato Esecutivo, se nominato, di avere un interesse.
- **“soggetti ex art. 136 TUB”:** sono considerati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 136 del TUB i seguenti soggetti:
  - 1) Esponenti;
  - 2) le società controllate ai sensi dell'art. 23 TUB<sup>3</sup> dagli esponenti,
  - 3) le società di cui gli esponenti sono soci e per le cui obbligazioni rispondono personalmente ed illimitatamente;
  - 4) i familiari fino al 1° grado (genitori e figli) nonché il coniuge o il convivente more uxorio degli esponenti e le società in cui sono soci e per le cui obbligazioni rispondono personalmente ed illimitatamente.
- **“Obbligazioni ex articolo 136 TUB”:** rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB le seguenti operazioni:
  - 1) obbligazioni di qualsiasi natura finanziarie e non finanziarie anche a tempo indeterminato, compresi gli atti di compravendita assunte con soggetti ex art. 136 TUB;
  - 2) obbligazioni indirette ossia formalmente riferite ad un soggetto – persona fisica o giuridica – diverso dall'esponente ma che di fatto vengono ad instaurarsi in capo a quest'ultimo;
  - 3) incarichi professionali affidati agli esponenti.
- **“parte correlata”:** i soggetti, di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
  - 1) l'esponente aziendale;
  - 2) il partecipante (cioè il soggetto che detiene almeno il 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto o esercita influenza notevole<sup>4</sup>);
  - 3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  - 4) una società o un'impresa costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o influenza notevole.

---

<sup>3</sup> Nozione di “Controllo”, ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359 commi primo e secondo c.c.; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari).
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

<sup>4</sup> Nozione di “influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo.

Si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società quotate.

Gli indici di influenza notevole sono:

- essere rappresentanti nell'organo amministrativo;
- partecipare alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata (ad. es. diritti di voto determinati nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve);
- transazioni rilevanti (come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati) -, scambio di personale manageriale, fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Sono parti correlate di Banca del Piemonte tutti i suoi esponenti e l'unico Socio Confiienza Partecipazioni S.p.A..

- **“parte correlata non finanziaria”**, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
- **“soggetti connessi”**: sono considerati “soggetti connessi” a una parte correlata:
  - 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  - 2) i soggetti che controllano una parte correlata partecipante o i soggetti in grado di nominare Amministratori o consiglieri di sorveglianza, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente/indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
  - 3) gli stretti familiari<sup>5</sup> di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- **“soggetti collegati”**: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

SOGGETTI COLLEGATI				
Socio Unico		Parti correlate	Soggetti ex art. 136 TUB	
Amministratori	Soggetti ex art. 2391 c.c.			
Sindaci				Soggetti connessi
Direttore Generale				
Società controllate dalle parti correlate				
Società di cui le parti correlate sono soci illimitatamente responsabili				
Coniuge/ convivente more uxorio				
Parenti fino al 1° grado				
Società di cui i parenti di 1° grado sono soci illimitatamente responsabili				
Società controllate dai parenti di 1° grado				
Parenti fino al 2° grado				
Società controllate dai parenti di 2° grado				
Società di cui i parenti di 2° grado sono soci illimitatamente responsabili				

Il perimetro dei soggetti collegati comprende anche tutti i soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 136 TUB (gli esponenti e gli altri soggetti ex art. 136 TUB). Tra i soggetti connessi possono essere presenti anche soggetti non rilevanti ai sensi dell'articolo 136 TUB.

<sup>5</sup> Gli “stretti familiari” ricomprendono: i parenti fino al secondo grado: genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti nonché il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli di quest'ultimo.  
Relativamente agli affini, la normativa impone l'obbligo di censire gli affini (parenti del coniuge) fino al secondo grado.

- **“Operazioni con soggetti collegati”**: transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Le operazioni con soggetti collegati comprendono le obbligazioni ex articolo 136 TUB. Tuttavia, ci possono essere operazioni con soggetti collegati non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 136 TUB (es. operazioni con parenti di 2° grado). Le operazioni ex art. 2391 c.c. possono essere rilevanti esclusivamente ai fini della disciplina civilistica (es. affidamento ad azienda nella quale un amministratore è consulente) oppure rilevare anche ai fini della disciplina di vigilanza (art. 136 TUB/soggetti collegati).
- **“Parti correlate ex CRD V”**, sono considerate parti correlate ex CRD V:
  - a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un esponente;
  - b) un'entità commerciale nella quale un esponente o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa<sup>6</sup>, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Potenziati rischi di conflitto di interesse si pongono inoltre con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari). Pertanto, la Banca deve opportunamente presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

Il perimetro preso in considerazione a questi fini è il cd. “personale più rilevante” come identificato ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

### 2.3.2 Censimento dei soggetti collegati

Per la corretta attuazione della normativa in materia di conflitti di interesse è obbligo della Banca censire le parti correlate comprese quelle ex CRD V e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido e della revisione dei contratti.

A tal fine, il Servizio Affari Societari predispone annualmente una dichiarazione che viene sottoposta alle parti correlate che sono tenute a compilarla in ogni sua parte.

La normativa prevede un obbligo in capo alle parti correlate di cooperare con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro il corretto e completo censimento dei soggetti collegati; è a cura di ciascuna parte correlata comunicare alla banca qualsiasi circostanza sopravvenuta di cui sia a conoscenza che possa comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati rispetto a quanto contenuto nella predetta dichiarazione.

Le dichiarazioni vengono raccolte dal Servizio Affari Societari che provvede a:

- inserire i soggetti collegati nell'archivio informatico “Registro dei Soggetti Collegati”;
- inserire in un apposito registro elettronico le “Parti correlate ex CRD V”.

---

<sup>6</sup> Per la definizione di influenza significativa si rimanda a quanto previsto dall'art.23 TUB (Testo Unico Bancario) comma 2 riportato alla precedente nota 3.

Il Servizio Valutazione Crediti Corporate esegue dei controlli sulle dichiarazioni sottoscritte dagli esponenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e comunica al Servizio Affari Societari eventuali integrazioni/variazioni da eventualmente inserire nel “Registro dei Soggetti Collegati”.

Il Registro dei Soggetti Collegati colloquia automaticamente con le principali procedure presenti nel Sistema Informativo e con l’anagrafe generale.

Al fine di rendere edotta la clientela coinvolta dalle normative in materia di conflitti di interesse dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. art. 137<sup>7</sup> del TUB concernente i reati di mendacio e falso interno bancario) il Servizio Affari Societari fornisce alle proprie parti correlate, unitamente alla dichiarazione da compilare di cui sopra, una apposita informativa (Allegato 1) e provvede a pubblicare, tramite la struttura organizzativa competente, sul sito internet della Banca la presente politica.

Per l’attuazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori è obbligo dell’amministratore interessato comunicare l’esistenza di un interesse relativo all’operazione oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che non è possibile un preventivo censimento dei soggetti potenzialmente coinvolti in operazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2391 c.c..

### **3. LIMITI PRUDENZIALI**

---

Il primo presidio rispetto alle operazioni con soggetti collegati è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti di detti soggetti.

I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti i conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di Parti Correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

L’assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro specifici limiti, riferiti all’aggregato fondi propri individuale.

La propensione al rischio della Banca in termini di assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, coincide con i limiti prudenziali indicati dalla normativa; i limiti attualmente applicabili in considerazione delle parti correlate alla Banca sono i seguenti:

1. verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:

- 5% dei fondi propri<sup>8</sup> nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale e/o un partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole;

---

<sup>7</sup> Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000.

<sup>8</sup> Modalità di calcolo: ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Sono escluse nelle attività di rischio:

- le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri;
- le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento di fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi ed alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza;
- le attività di rischio: i) connesse con operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario; ii) tra l’impresa madre nell’UE e la banca italiana soggetta a vigilanza consolidata nello stato membro UE della prima.

2. verso un'altra parte correlata finanziaria e relativi soggetti connessi:

- 7,5% dei fondi propri nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

Inoltre, la Banca ha definito la propensione al rischio in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati: tale limite è individuato nel 30% dei fondi propri.

### 3.1 Monitoraggio dei limiti

Il rispetto dei limiti prudenziali nei confronti delle attività di rischio verso soggetti collegati viene assicurato in via continuativa attraverso un monitoraggio effettuato dalle diverse strutture competenti in base alle diverse tipologie di attività di rischio.

Relativamente al settore dei crediti, ritenuto preponderante rispetto alle altre tipologie, il monitoraggio è demandato alla Direzione Crediti che per il tramite delle proprie strutture:

- nella fase istruttoria/deliberativa effettua la verifica in base alle informazioni presenti nel sistema informativo ed in base alle segnalazioni dei proponenti;
- nella normale operatività del rapporto controlla eventuali sconfinamenti su rapporti intestati a soggetti collegati. Per i poteri connessi alla gestione degli eventuali sconfinamenti si rimanda al Regolamento Deleghe di potere.

Per quanto riguarda le altre tipologie di attività di rischio che possono avere ad oggetto soggetti collegati si prevede quanto segue:

1) Per **le partecipazioni della Banca il monitoraggio avviene:**

- nella fase istruttoria/deliberativa su input della Direzione Pianificazione e Bilancio o altra struttura eventualmente individuata ai sensi del Regolamento "Partecipazioni detenibili e investimenti in immobili" che comunica al Servizio Risk Management l'intenzione di procedere all'acquisto di una partecipazione;
- nella normale operatività a cura del Servizio Risk Management.

2) Per il **collocamento di strumenti finanziari derivati** il monitoraggio dei limiti rientra nella casistica del settore crediti in quanto l'acquirente è contestualmente affidato.

3) Per l'acquisto e la detenzione **di titoli** (es. obbligazioni) nell'ambito del portafoglio di proprietà il monitoraggio dei limiti è demandato al Servizio Risk Management .

Infine, il Servizio Risk Management monitora il rispetto del limite massimo del 30% dei fondi propri.

### 3.2 Superamento dei limiti

La normativa prevede che, nell'ipotesi in cui, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio debbano essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

#### Attività di rischio del settore crediti

La Direzione Crediti mediante le unità organizzative che la compongono qualora rilevi eventuali superamenti dei limiti comunica tempestivamente l'accaduto al Responsabile del Servizio Risk Management ed al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità e si raccorda con gli stessi al fine di effettuare apposite verifiche volte a confermare l'entità dello sconfinamento complessivo anche in relazione ad eventuali altre tipologie di attività di rischio riconducibili al medesimo soggetto collegato.

La Direzione Crediti informa inoltre contestualmente il Responsabile del Servizio Revisione Interna.

Terminate le verifiche del caso, la Direzione Crediti avvia il processo di rientro, e contatta il cliente interessato dal superamento per valutare congiuntamente le tempistiche e le modalità di un piano di rientro che dovrà seguire i dettami della normativa in merito ed in particolare:

- **Entro 45 giorni dal superamento del limite** il Responsabile Direzione Crediti sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (sentito il Collegio Sindacale) il piano concordato con il soggetto collegato interessato dal superamento;
- Il piano dovrà essere **trasmesso a Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione**, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia ed in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

#### **Altre tipologie di attività di rischio**

Per le altre tipologie di attività di rischio non riconducibili al settore crediti, il Servizio Risk Management qualora rilevi eventuali superamenti dei limiti, lo comunica tempestivamente al Responsabile della Direzione Crediti ed al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità e si raccorda con gli stessi al fine di effettuare apposite verifiche volte a confermare l'entità dello sconfinamento complessivo.

Il Servizio Risk Management informa inoltre contestualmente il Responsabile del Servizio Revisione Interna.

Terminate le verifiche del caso, la Direzione Crediti avvia il processo di rientro, che segue l'iter e le tempistiche descritte in precedenza per le attività di rischio del settore crediti.

## **4. PROCEDURE DELIBERATIVE**

---

### **4.1 Amministratori Indipendenti**

Ruolo fondamentale nell'ambito delle procedure deliberative è assunto dagli Amministratori indipendenti così come definiti dal Decreto Ministeriale n. 169/2020; il possesso del requisito di indipendenza in capo agli amministratori viene accertato dal Consiglio di Amministrazione in fase di nomina e nell'ambito dell'autovalutazione annuale.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, gli Amministratori Indipendenti si riuniscono in appositi incontri e l'Amministratore Indipendente eventualmente interessato ad una specifica operazione non parteciperà ai relativi lavori.

### **4.2 Politica di gestione**

La Banca, conformemente a quanto richiesto dalla normativa, ha predisposto, nella presente politica di gestione, apposite procedure deliberative volte a disciplinare l'iter di approvazione delle operazioni con soggetti collegati.

Tali procedure sono:

- **definite e aggiornate dal Servizio Affari Societari** in collaborazione con il Servizio Compliance e Antiriciclaggio e con il coinvolgimento del Segretario del Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale;
- **analizzate** tramite approfondita istruttoria **dalle strutture interne interessate**, ciascuna in relazione alle proprie competenze, al fine di verificare la rispondenza delle soluzioni proposte a quanto richiesto dalla normativa;
- **deliberate dal Consiglio di Amministrazione** sentito il **parere vincolante**, analitico e motivato sull'idoneità delle stesse espresso dagli **Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale**.

Al fine di poter fornire un motivato parere sulle procedure in oggetto, gli Amministratori Indipendenti e il Presidente del Collegio Sindacale ricevono con congruo anticipo dal Servizio Affari Societari la proposta di definizione/modifica di tali procedure; sempre il medesimo Ufficio è deputato a gestire i flussi informativi – inerenti eventuali richieste di chiarimenti piuttosto che esigenze di implementazioni - tra gli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale e le strutture coinvolte nel processo di definizione/modifica delle procedure; resta fermo che in ogni caso, in presenza di necessità particolari, tali strutture sono tenute ad assicurare un supporto diretto agli Amministratori Indipendenti ed al Collegio Sindacale.

L'aggiornamento/variazione della presente politica di gestione dovrà essere comunicato all'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.

#### 4.3 Operazioni con soggetti collegati

Le operazioni con soggetti collegati possono essere concluse solo a seguito di uno specifico iter deliberativo modulato in funzione delle caratteristiche dell'operazione. Sono fatte salve le casistiche indicate nel paragrafo "casi di esclusione".

Le operazioni con soggetti collegati possono essere classificate come segue:

- 1) **"operazioni di maggiore rilevanza"**: operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% dei fondi propri;
- 2) **"operazioni di minore rilevanza"**: operazioni il cui controvalore è uguale o inferiore al 5% dei fondi propri;
- 3) **"operazioni ordinarie"**, operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. I parametri per individuare tali operazioni sono declinati nello specifico paragrafo 4.3.6;
- 4) **"operazioni di importo esiguo"**, operazioni caratterizzate da un controvalore inferiore a 250.000 euro;
- 5) **"operazioni ex art. 136 TUB"**, operazioni di qualunque importo diverse dalle ordinarie concluse dai soggetti ex art. 136 TUB;
- 6) **"operazioni ex art. 2391 c.c."**: operazioni di qualunque importo per le quali uno o più amministratori dichiarano nelle sedute di Consiglio di Amministrazione o Comitato Esecutivo, se nominato, di avere un interesse.

Tale classificazione è essenziale e propedeutica alla formalizzazione di apposite procedure deliberative, che devono essere calibrate in funzione delle diverse categorie di operazioni ed all'individuazione dei casi di esclusione.

**Ai fini della suddetta classificazione e quindi del calcolo della soglia di rilevanza, la Banca cumula il valore in caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in**

**esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato.**

#### 4.3.1 Casi di esclusione

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali in conformità alle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia;
- le operazioni effettuate con le società controllate (anche congiuntamente) in modo totalitario, fattispecie peraltro non presente, al momento, nella casistica della Banca.

#### 4.3.2 Operazioni con soggetti collegati: fase pre-deliberativa

In presenza di operazioni con soggetti collegati le strutture organizzative competenti si occupano di avviare i diversi iter deliberativi, in particolare:

- **per gli affidamenti** la Direzione Crediti procede all'istruttoria dell'operazione e comunica al Servizio Affari Societari gli estremi dell'operazione al fine di avviare gli idonei iter deliberativi;
- **per i rapporti contrattuali e di fornitura con terze parti** la struttura preposta alla trattativa contrattuale (struttura owner) **deve comunicare** il nominativo della controparte al Servizio Affari Societari che ne verifica la presenza nel registro soggetti collegati e in caso positivo il Servizio Affari Societari avvia gli idonei iter deliberativi.

Le operazioni di minore e maggiore rilevanza nonché quelle inerenti l'erogazione/gestione del credito (comprese le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, sconfinamenti), ad eccezione di quelle ordinarie e di importo esiguo, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di tali operazioni è necessario avviare un iter pre-deliberativo che prevede il coinvolgimento diretto degli Amministratori Indipendenti prima di presentare la fattispecie all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, gli Amministratori Indipendenti ricevono, con congruo anticipo, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e dal Servizio Affari Societari completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (a titolo esemplificativo, controparte, tipo di operazione, condizioni, etc.) e sono quindi pienamente coinvolti nella fase istruttoria. Gli Amministratori Indipendenti hanno inoltre la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi incaricati della conduzione dell'istruttoria.

Tali flussi informativi comprendono la usuale documentazione che le strutture proponenti forniscono a supporto dei lavori del Consiglio di Amministrazione ed eventuali altri documenti integrativi che si ritiene utili alla formulazione del parere finale; a titolo esemplificativo, tale documentazione può consistere nei supporti informativi risultanti dalla cosiddetta "pratica di fido" per quanto concerne le delibere di affidamento, piuttosto che le bozze contrattuali per quanto concerne i rapporti con i fornitori.

Il Servizio Affari Societari coordina la raccolta della documentazione, così come ogni eventuale richiesta d'informazioni da parte degli Amministratori Indipendenti; in ogni caso, in presenza di

necessità particolari, la struttura proponente l'operazione è tenuta ad assicurare un supporto diretto agli stessi.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Gli Amministratori Indipendenti, sulla base delle informazioni ricevute, valutano l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ed esprimono un parere motivato:

- **vincolante** per il Consiglio di Amministrazione se si tratta di **operazione di maggiore rilevanza**;
- **non vincolante** per il Consiglio di Amministrazione se si tratta di **operazione di minore rilevanza**.

#### 4.3.3 Operazioni con soggetti collegati: fase deliberativa

Gli Amministratori Indipendenti trasmettono il proprio motivato parere **al Consiglio di Amministrazione che è l'organo deliberante**.

Per la delibera dell'operazione:

- se di **maggiore rilevanza**, è condizione necessaria che gli Amministratori Indipendenti esprimano parere favorevole;
- se di **minore rilevanza** il Consiglio di Amministrazione potrà assumere la delibera anche in presenza di parere non favorevole espresso dagli Amministratori Indipendenti; in caso di delibera con parere non favorevole o condizionato dai rilievi formulati dagli Amministratori Indipendenti, la medesima deve contenere analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate.

Le operazioni compiute in presenza di parere non favorevole degli Amministratori Indipendenti sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Qualora l'operazione con soggetti collegati sia anche una "obbligazione ex articolo 136 TUB" la delibera dovrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione con le seguenti e ulteriori particolari modalità:

- **voto unanime**: è richiesta l'unanimità dei presenti senza alcuna astensione salvo quella dell'amministratore interessato che si allontana dalla seduta per il tempo necessario alla delibera;
- **voto favorevole del Collegio Sindacale**: tutti i sindaci effettivi nessuno escluso devono esprimere il loro voto; il sindaco eventualmente assente deve far pervenire il proprio voto scritto da conservare agli atti. La delibera diviene esecutiva solo dopo l'acquisizione del voto favorevole. Se il soggetto interessato è un sindaco questi dovrà invece astenersi dal voto;
- **verbalizzazione della delibera**: non sono ammesse delibere generiche ma ogni operazione deve essere individuata con precisione e devono essere riportate le sue peculiarità e deve inoltre risultare se l'operazione è regolata alle condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> L'operazione si intende conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard qualora le principali condizioni applicate siano conformi agli standard deliberati dal Consiglio di Amministrazione per le operazioni compiute dai soggetti collegati e monitorati annualmente dal Comitato Commerciale e Marketing che proporrà eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione. In nessun caso le condizioni applicate potranno essere al di fuori di quelle delegate al Responsabile Direzione Commerciale.

In ogni caso:

- per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato, gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;
- la delibera deve fornire adeguate motivazioni circa:
  - l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
  - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato (gli elementi idonei a supporto di tale motivazione sono allegati alla delibera).

#### 4.3.4 Operazioni di importo esiguo

Alle operazioni con soggetti collegati di importo inferiore alla soglia di euro 250.000 non si applicano i vincoli procedurali e deliberativi descritti nei precedenti paragrafi.

Qualora trattasi di fattispecie anche rilevanti ai sensi dell'articolo 2391 c.c. e dell'articolo 136 TUB dovranno essere comunque seguiti gli iter deliberativi indicati dalle rispettive normative di cui al precedente paragrafo 4.3.; per tali fattispecie non rileva il quantum dell'operazione.

#### 4.3.5 Rappresentazione grafica degli iter deliberativi

##### Art. 2391




##### Art. 2391 e art. 136 TUB < 250.000



##### Art. 2391 e soggetti collegati > 250.000



##### Art. 2391, soggetti collegati e art. 136 TUB > 250.000



#### 4.3.6 Operazioni ordinarie

Sono operazioni ordinarie quelle di minore rilevanza per cui risultano soddisfatti i seguenti indici di ordinarietà:

- **riconcucibilità all'ordinaria attività:** la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Banca (e del soggetto collegato), prefigura un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria viceversa l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla banca può indicarne la non ordinarietà;
- **oggettività delle condizioni:** è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard<sup>10</sup>;
- **semplicità dello schema economico-contrattuale:** è indice di ordinarietà dell'operazione qualora la stessa sia conclusa secondo clausole contrattuali che non si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali viceversa, pertanto, rappresenta un indice di non ordinarietà se lo schema contrattuale di riferimento diverge significativamente da usi e prassi negoziali;
- **contenuta rilevanza quantitativa:** è indice di ordinarietà dell'operazione qualora il quantum della stessa non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoga operatività da parte di clientela di analogo target;
- **tipologia della controparte:** è indice di ordinarietà dell'operazione qualora la stessa sia conclusa con una o più controparti che non presentino caratteristiche anomale rispetto all'operatività di riferimento.

In particolare sono individuate come rispondenti ai requisiti sopra citati le seguenti operazioni:

- conto corrente;
- deposito a risparmio;
- certificato di deposito;
- conto deposito - time deposit;
- portafoglio commerciale e finanziario;
- servizi estero;
- intermediazione in cambi;
- servizi di investimento;
- cassette di sicurezza;
- corporate banking interbancario;
- Internet banking/banca telefonica;
- Telepass;
- carte di credito e carte di debito<sup>12</sup>;
- pos;
- cassa continua;
- servizi di incasso e pagamento.

Le operazioni ordinarie il cui controvalore è uguale o inferiore al 5% dei fondi propri non sono soggette a particolari iter deliberativi e vengono monitorate annualmente dal Servizio Compliance e Antiriciclaggio.

---

<sup>10</sup> L'operazione si intende conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard qualora le principali condizioni applicate siano conformi agli standard deliberati dal Consiglio di Amministrazione per le operazioni compiute dai soggetti collegati e monitorati annualmente dal Comitato Commerciale e Marketing che proporrà eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione. In nessun caso le condizioni applicate potranno essere al di fuori di quelle delegate al Responsabile Direzione Commerciale.

Non sono considerate in alcun caso ordinarie le operazioni con soggetti collegati che comportano erogazione del credito (compresi gli sconfinamenti) nonché le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

#### **4.4 Operazioni del personale più rilevante**

Nell'ottica dei controlli interni volti a scongiurare potenziali rischi di conflitti di interesse, è previsto un apposito presidio su specifiche tipologie di operazioni effettuate dal personale più rilevante, così come individuato ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche.

La Banca, nel contesto del Codice Etico, prevede espressamente che il personale più rilevante debba dichiarare, eventuali situazioni in cui lo stesso abbia direttamente o indirettamente un interesse proprio e diverso da quello della Banca; siffatte segnalazioni devono essere indirizzate alla Direzione Risorse Umane piuttosto che alla struttura coinvolta nell'operazione.

Le operazioni soggette a "segnalazione" sono a titolo esemplificativo e non esaustivo riconducibili alle seguenti tipologie:

- delibere in materia di erogazione/gestione del credito;
- acquisto di partecipazioni da parte della Banca in società riconducibili al personale più rilevante/familiari fino al primo grado del suddetto;
- stipula di contratti di fornitura/appalto con società riconducibili al personale più rilevante/familiari fino al primo grado del suddetto.

Relativamente alle delibere in materia di crediti (area individuata come maggiormente significativa per i conflitti di interesse del personale più rilevante), la struttura incaricata della delibera è individuata nel Comitato Fidi, organo collegiale che procederà alle valutazioni opportune, anche alla luce del parere vincolante del Condirettore Generale Area Risorse.

Per le operazioni relative alle altre attività potenzialmente oggetto di conflitti di interesse la delibera è di competenza dell'organo superiore rispetto a quello previsto dal Regolamento "Deleghe di potere", a meno che il medesimo già non coincida con il Consiglio di Amministrazione.

#### **4.5 Delibere quadro**

È facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate.

Le delibere quadro, che hanno un'efficacia non superiore ad un anno, devono essere assunte seguendo le procedure descritte per le operazioni di maggiore e minore rilevanza; ai fini dell'individuazione nello specifico dell'iter applicabile (distinzione tra operazioni di maggiore o minore rilevanza), viene considerato il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole delibere compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti, e sono direttamente autorizzate dalle strutture competenti secondo quanto previsto dal documento "Deleghe di potere".

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può

essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

## 5. CONTROLLI INTERNI

---

Gli assetti organizzativi ed il sistema dei controlli interni della banca assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabilite dalla presente procedura.

Le strutture principalmente coinvolte nei controlli sulla conformità delle procedure messe in atto (controlli ex ante) e sul rispetto delle medesime (controllo ex post), sono le seguenti:

- **Amministratori Indipendenti;** assumono un ruolo di supporto propedeutico alla definizione da parte della Banca dell'organizzazione e dei controlli da mettere in atto in tema di rischi verso soggetti collegati, valutando altresì la coerenza dei presidi così definiti con gli indirizzi strategici e gestionali assunti dall'organo di supervisione strategica;
- **Servizio Revisione Interna;** tale Servizio verifica l'osservanza ed il rispetto della presente politica e delle procedure in essa contenute, da parte dei soggetti coinvolti. Nel caso in cui il Servizio nel corso delle verifiche rilevi anomalie, le porta prontamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale nonché a quella del Comitato Rischi. Il Servizio Revisione Interna inoltre riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati suggerendo, se funzionali al rafforzamento dei presidi esistenti, eventuali revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo;
- **Servizio Risk Management;** tale Servizio è deputato al monitoraggio dei limiti prudenziali ed alla misurazione dei rischi sottostanti alle operazioni, ed alle relazioni in genere, con i soggetti collegati; ha il compito altresì di verificare la coerenza tra la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione e la situazione risultante dal monitoraggio effettuato;
- **Servizio Compliance e Antiriciclaggio;** tale Servizio verifica la conformità delle procedure messe in atto dalla Banca a quanto previsto dalla normativa di riferimento, collaborando alla definizione delle stesse e ne verifica nel continuo l'affidabilità e l'efficacia, portando all'attenzione del Comitato Rischi le eventuali problematiche riscontrate. Inoltre, verifica con periodicità mensile la conformità dell'utilizzo delle delibere quadro rispetto alla normativa, e con periodicità annuale la conformità delle operazioni ordinarie rispetto ai requisiti della normativa. Infine, per consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni ordinarie assunte nei confronti di soggetti collegati anche da parte del Consiglio di Amministrazione nonché degli amministratori indipendenti annualmente predispone per la trasmissione agli stessi un report che le riassume anche aggregate per tipologia;
- **Direzione Crediti;** tale Direzione per il tramite delle proprie strutture è deputata alla gestione delle operazioni di natura creditizia con soggetti collegati, compresi gli eventuali sconfinamenti: in caso di operazioni inerenti tale specifica attività, sarà cura della Direzione sempre per il tramite delle proprie strutture, anche attraverso appositi scambi di flussi informativi, presidiare il potenziale superamento dei limiti complessivi; inoltre presenta annualmente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il riesame annuale degli affidamenti concessi ai soggetti collegati; infine, elabora e aggiorna annualmente o su richiesta i dati<sup>13</sup> relativi ai prestiti concessi agli esponenti e alle parti correlate ex CRD V;

---

<sup>13</sup> I dati da elaborare e aggiornare sono i seguenti:

- il nome del cliente e la natura del rapporto con la parte correlata;
- il tipo/natura del prestito e l'importo;

- **Servizio Finanza;** tale Servizio è deputato alla gestione delle operazioni su strumenti finanziari effettuati dalla proprietà che possono coinvolgere soggetti collegati: in caso di operazioni inerenti tale specifica attività, sarà cura del Servizio, anche attraverso appositi scambi di flussi informativi, presidiare il potenziale superamento dei limiti complessivi;
- **Servizio Segnalazioni di Vigilanza;** verifica trimestralmente e annualmente i dati elaborati dalle procedure interne relativamente alle operazioni con soggetti collegati oggetto di segnalazioni di Vigilanza e in collaborazione con il Servizio Affari Societari verifica che non siano state nel periodo deliberate altre operazioni soggette a segnalazione;
- **Servizio Affari Societari:** annualmente effettua una revisione dei contratti a tempo indeterminato o con rinnovo tacito e dei principali rapporti di fornitura in essere. Inoltre, sulla base delle comunicazioni pervenute dagli esponenti nonché dai punti operativi, aggiorna il registro soggetti collegati e il registro delle parti correlate ex CRD V ed avvia il processo di aggiornamento dell'anagrafe generale che avviene a cura del Servizio Banking Center. Infine, annualmente verifica che il registro soggetti collegati e il registro delle parti correlate ex CRD V siano allineati con i dati presenti nell'anagrafe generale;
- **Reti (filiali, gestori PMI, Premium, Corporate e Private Bankers);** monitorano sulla base degli alert attivi nel Sistema Informativo:
  - l'operatività con i nominativi già clienti;
  - l'apertura di nuovi rapporti, in capo a soggetti non ancora clienti; in tal caso l'operazione deve essere comunicata tempestivamente al Servizio Affari Societari che avvia il processo di aggiornamento dell'anagrafe generale.

## **6. AGGIORNAMENTI DELLA POLICY**

---

La presente policy viene aggiornata con periodicità almeno triennale sulla base dell'iter descritto al paragrafo 4.2.

L'aggiornamento potrà avere anche cadenza più ravvicinata in funzione di rilevanti variazioni della struttura organizzativa della Banca piuttosto che dell'eventuale inefficacia della procedura dimostrata nella prassi applicativa.

- 
- le condizioni applicabili al prestito (tasso, durata, eventuale frequenza delle rate) e l'indicazione (sì/no) che il prestito sia stato concesso o meno a condizioni di mercato (ossia tasso mediamente applicato sugli impieghi dei consumatori o non consumatori della Rete di riferimento del soggetto) o a condizioni disponibili per tutto il personale;
  - la data di approvazione del prestito (data delibera);
  - il nome della persona o dell'organo che approva il prestito (organo deliberante) e le condizioni applicabili (eventuali garanzie o covenant richiesti);
  - se il prestito fa parte di una grande esposizione;
  - la percentuale di tutti gli importi in essere dei prestiti concessi allo stesso debitore rispetto al capitale primario di classe 1 della Banca.